

Parere pro veritate sull'applicazione dell'Iva per gli apparecchi comma 6

PARTE PRIMA

In primo luogo, è necessario analizzare i soggetti partecipanti alle operazioni legate alla gestione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. .

I soggetti interessati alla fattispecie, nella quasi totalità dei casi, sono tre:

- Concessionario della rete per la gestione telematica;
- Gestore degli apparecchi da intrattenimento, nonché proprietario degli stessi;
- Esercente.

Il problema principale che è stato sollevato, riguarda la imponibilità, ai fini I.V.A., del trattamento delle operazioni poste in essere tra il gestore degli apparecchi da intrattenimento di

cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. e l'esercente nella cui azienda sono installati i suddetti apparecchi da intrattenimento.

In particolare, ci si chiede se le operazioni poste in essere tra questi due soggetti siano da assoggettare a I.V.A. per prestazione di servizi con aliquota 20%, o se le stesse possano essere ricondotte al regime di esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 6) del DPR 633/72.

Le operazioni poste in essere tra il gestore degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. e l'esercente nella cui azienda sono installati i suddetti apparecchi, in sostanza consistono nella apertura cadenzata degli ap-

parecchi al fine di prelevare, conteggiare e controllare l'ammontare delle monete introitate dagli apparecchi, al netto delle vincite erogate dagli stessi ai giocatori (almeno il 75% delle giocate); ovviamente, gli importi prelevati dai cassetti per l'incasso delle giocate vengono confrontati con i contatori delle giocate posti all'interno degli apparecchi.

Tali operazioni vengono sempre effettuate congiuntamente dai due soggetti interessati, al fine di garantire sia il gestore degli apparecchi sia l'esercente, che le somme rinvenute nei cassetti siano perfettamente rispondenti al numero delle giocate riscontrate dal contatore di ogni apparecchio, calcolate al netto delle vincite erogate dall'apparecchio ai giocatori.

La raccolta congiunta (tra gestore degli apparecchi da intrattenimento ed esercente) delle giocate, è una operazione indispensabile da cui le parti interessate non possono assolutamente prescindere in quanto trovano evidenze



conflitto di interesse; infatti, la mancanza di regolare riscontro tra le somme incassate ed il numero delle giocate riportate dai contatori degli apparecchi, creerebbe indubbiamente problemi di natura economica e finanziaria al gestore delle macchine che è garante (sulla base della fideiussione rilasciata), nei confronti del Concessionario della rete per la gestione telematica, per le somme relative al PREU (Prelievo Erariale Unico) ed alla Tassa AAMS, entrambe conteggiate in base alle giocate risultanti dai contatori degli apparecchi. D'altro canto, l'esercente ha tutto l'interesse ad effettuare personalmente la raccolta delle giocate, al fine precipuo di controllare e tutelare i ricavi di propria spettanza, anch'essi conteggiati normalmente e per prassi consolidata in base a percentuali stabilite e computate sugli incassi prodotti dagli apparecchi.

Ora, atteso che l'art. 1, comma 497, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha disposto che "l'esenzione di cui all'art. 10, primo comma, n. 6) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa", dal contenuto della norma, si evince chiaramente che l'operazione di raccolta delle giocate relative agli apparecchi in questione, rientra senza alcun dubbio nel campo della esenzione oggettiva dall'applicazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 6. Inoltre, il legislatore riconoscendo la nuova figura del Concessionario della rete per la gestione telematica, ha voluto estendere tale esenzione oggettiva anche ai rapporti intercorrenti tra lo stesso e le eventuali ditte terze incaricate della raccolta, ivi compresi gli esercenti, ove tale circostanza (probabile per il futuro, ma allo stato attuale molto remota) si verificasse. È il caso, ad esempio, del Concessionario della rete per la gestione telematica che è proprietario degli apparecchi installati presso l'esercente e che effettua direttamente o per mezzo di soggetti terzi e congiuntamente con l'esercente la raccolta delle giocate, o viceversa, l'esercente che è proprietario degli apparecchi collegati alla rete telematica che svolge la stessa operazione direttamente con il Concessionario della rete.

Per tutto quanto sin qui esposto, ed alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 10, primo comma, n. 6, nonché dall'art. 1, comma 497, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), si evince che la raccolta congiunta delle giocate normalmente posta

in essere tra il gestore degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. e l'esercente nella cui azienda sono installati i suddetti apparecchi, è da considerarsi operazione ricadente nel regime di esenzione oggettiva dall'I.V.A. ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 6) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

PARTE SECONDA

Come già detto nella prima parte del presente parere, i soggetti partecipanti alle operazioni legate alla gestione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., sono tre:

- Concessionario della rete per la gestione telematica;
- Gestore degli apparecchi da intrattenimento, nonché proprietario degli stessi;
- Esercente.

Il secondo problema sollevato dai Gestori degli apparecchi da intrattenimento, nonché proprietari degli stessi ed associati S.A.P.A.R., è quello di chiarire sotto il profilo commerciale e conseguentemente tributario, l'aspetto legato alla fatturazione delle operazioni ed il trattamento da riservare al rapporto a tre tra i soggetti partecipanti.

In particolare, ci si chiede come procedere alla fatturazione delle operazioni di cui sopra, ed al contempo, chi deve fatturare i proventi ed a chi li deve fatturare.

In primis, va osservato che il fulcro di tutta la gestione è rappresentato indubbiamente dal gestore degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., che di fatto è colui il quale:

- materialmente è proprietario degli apparecchi stessi;
- materialmente, a mezzo di fideiussione, garantisce il concessionario della rete per la gestione telematica;
- riversa i propri nulla osta al concessionario della rete per la gestione telematica;
- organizza, con l'esercente, l'installazione degli apparecchi e comunica al Concessionario della rete per la gestione telematica il luogo della installazione;
- organizza ed esegue, congiuntamente all'esercente, la raccolta delle giocate degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.;
- materialmente incassa le somme delle giocate, al netto delle vincite erogate ai giocatori;
- conteggia il PREU e la Tassa AAMS e la riversa al concessionario della rete;
- conteggia i compensi spettanti al concessionario della rete e li paga;
- conteggia i compensi spettanti all'esercente e li paga;
- conteggia i compensi a lui spettanti e li trattiene.

A sua volta, invece, il Concessionario della rete è tenuto solo al controllo del regolare funzionamento degli apparecchi da intrattenimento tramite la rete telematica ed al regolare versamento del PREU e della Tassa AAMS all'erario.

L'esercente, dal suo canto, partecipa solo alla raccolta delle giocate che effettua congiuntamente al gestore degli apparecchi da intrattenimento.

Appare evidente, quindi, che il gestore degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., è colui il quale deve farsi carico di gestire tutte le fasi legate e/o connesse alle operazioni di gioco.

Infatti, sulla base di quanto appena esposto in merito agli adempimenti del gestore degli apparecchi, avremo che tutte le operazioni connesse al gioco, saranno commercialmente disciplinate nel modo che segue:

- Il gestore degli apparecchi da intrattenimento, congiuntamente all'esercente, effettuerà la raccolta delle giocate dai cassetti, ne controllerà la rispondenza con i contatori posti all'interno degli apparecchi ed incasserà tutto il contenuto dei cassetti stessi;
- Successivamente, il gestore degli apparecchi da intrattenimento procederà al computo del PREU e della Tassa AAMS e provvederà a riversarne le somme al Concessionario della rete per la gestione telematica;
- Poi ancora, il gestore degli apparecchi da intrattenimento, procederà al materiale pagamento dei compensi spettanti al concessionario della rete per la gestione telematica ed all'esercente;
- In merito alla fatturazione dei compensi, il Concessionario della rete all'atto del ricevimento del proprio compenso (art. 6, comma 3, Decreto 12 marzo 2004, n. 86 - Ministero dell'Economia e delle Finanze), emetterà regolare fattura art. 21, comma 6, DPR 633/72, (anche sotto forma di ricevuta) in esenzione da I.V.A. art. 10, comma 1, n. 6, DPR 633/72, nei confronti del gestore degli apparecchi da intrattenimento;
- A sua volta, l'esercente all'atto del ricevimento del proprio compenso, emetterà regolare fattura art. 21, comma 6, DPR 633/72, (anche sotto forma di ricevuta) in esenzione da I.V.A. art. 10, comma 1, n. 6, DPR 633/72, nei confronti del gestore degli apparecchi da intrattenimento;
- Resta inteso che, contabilmente, il gestore degli apparecchi da gioco finché non avrà provveduto a riversare al concessionario della rete per la gestione telematica le somme relative al PREU ed alla Tassa AAMS, dovrà trattare queste ultime come "somme di terzi in deposito" poiché, l'unico soggetto responsabile nei confronti dell'erario per il PREU e per la Tassa AAMS è, e rimane, il concessionario della rete per la gestione telematica.

Dott. Antonio Ruggieri